

(N. 2188-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione ritiene che il Senato possa dare parere favorevole alla ratifica della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e del Protocollo finale del 17 ottobre 1951.

In verità la Convenzione contempla per l'Italia soltanto l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per la Svizzera l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti. Non sono cioè considerate le altre forme di assicu-

razioni come assicurazione contro le malattie, contro gli infortuni, la disoccupazione ecc. regolate tuttavia in virtù di accordi precedenti.

Comunque anche la Convenzione per la quale è sollecitata la ratifica presenta sempre per noi notevole importanza in quanto si riferisce ad una rilevante massa di cittadini italiani che lavorano in Svizzera e migliora le precedenti disposizioni in materia.

Si tenga presente che il rapporto dei cittadini svizzeri in Italia rispetto agli Italiani in Svizzera può calcolarsi in circa di uno a nove.

La Convenzione inoltre riconosce il principio della piena eguaglianza di trattamento fra cittadini italiani e cittadini svizzeri e, fra i miglioramenti rispetto alle precedenti disposizioni, va ricordato quello relativo al *diritto* alle rendite ordinarie previste dall'assicurazione elvetica, accordato ai cittadini italiani che abbiano abitato in Svizzera per un periodo complessivo non più di 15 anni, com'era pre-

visto dalle precedenti Convenzioni, ma soltanto di dieci anni.

Non mi dilungo nell'esposizione degli altri miglioramenti. Ricordo ancora soltanto che anche la 10^a Commissione ha dato parere favorevole alla ratifica e, mentre è doveroso riconoscere alla Convenzione una grande utilità soprattutto per i nostri emigranti, colgo l'occasione per esprimere il voto che accordi internazionali assicurino ai nostri lavoratori in ogni paese la stessa assistenza e la stessa previdenza sociale.

PIETRA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.